

PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

1 luglio 2020

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 1 del mese di luglio duemilaventi, alle ore 09,00 in Torino, in videoconferenza attraverso la piattaforma CISCO WEBEX, come disposto dal DCRS n. 45/2020, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 23 giugno 2020 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri: Antonio CASTELLO - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Maurizio PIAZZA -Mauro CARENA - Paolo RUZZOLA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO

Sono assenti i Consiglieri: Alberto AVETTA - Carlo PALENZONA - Mauro FAVA

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE

ATTO N. DEL_CONS 19

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 al comma 47 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. la Città Metropolitana di Torino è subentrata a titolo universale alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi dal 1 gennaio 2015, ivi comprese le entrate provinciali;
- con Deliberazione Consiliare n. 8 del 8/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 e relativi allegati;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n.45 del 28 aprile 2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020;
- con propria Deliberazione è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2019.

Rilevato che:

- in relazione ai debiti fuori bilancio da riconoscere tassativamente ai sensi dell'art. 194 del TUEL (Dlgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.), in particolare la casistica prevista al comma uno punto a): sentenze esecutive.
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all'art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)". In particolare, essi consistono in un obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili.
- secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall'ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell'ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l'Ente all'azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall'esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L'art. 33 della legge 353/1990 di modifica dell'art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti comportando in tal modo l'obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall'emanazione di sentenze di primo grado. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l'esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione).

Rilevato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art.

2041 c.c.;

- la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti Sez. di controllo Friuli Venezia Giulia delibera n. 6/2005).

Constatato che,

in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti Sez. di controllo Lombardia delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive.

Preso atto che.

sono state notificate a questo Ente le sentenze di seguito indicate:

- Sentenza n. 31802/2019 del 05/12/2019, *depositata agli atti del presente provvedimento*, pronunciata dalla Corte di Cassazione che ha definito la controversia in materia del tributo denominato IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), contro una società in Fallimento (Operatore commerciale uno), condannando la Città Metropolitana di Torino a pagare la somma di Euro 3.372,00 a titolo di contributo unificato, poiché la ditta non si è presentata in giudizio;
- Sentenza n. 31803/2019 del 05/12/2019, depositata agli atti del presente provvedimento,

pronunciata dalla Corte di Cassazione che ha definito la controversia in materia del tributo denominato Imposta Provinciale di Trascrizione contro una società 2 (Operatore commerciale due), condannando la Città Metropolitana di Torino a pagare la somma complessiva di Euro 12.940,00 di cui Euro 9.568,00 a titolo di spese di sentenza ed Euro 3.372,00 a titolo di contributo unificato;

Preso atto che,

- in data 16/01/2020 con nota n. 3884 il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio evidenziava debiti da riconoscere per euro 6.744,00 relativi a contributi unificati, e ulteriori spese giudiziali e di controparte (confermate poi con successiva Nota n. 32189 del 07/05/2020).
- al fine di evitare applicazioni di sanzioni o interessi a carico dell'Ente, sono stati pagati all'Agenzia delle Entrate, i due contributi unificati (ognuno di euro 3.372,00) relativi alle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione (determinazione dirigenziale n. 261- 13948/2019 del 12.12.2019, movimenti contabili n. 2019/164396 e 2019/164397 piano dei conti 1.02.01.02.000 1.02.01.99.000) oltre a spese giudiziali e di controparte. In tale contesto, in sede di predisposizione del rendiconto 2019 è stato riconosciuto il debito effettivo di 6.744,00 e accantonato una somma di 9 mila stimati per spese giudiziali e di controparte. Tale importo, integrato con le informazioni pervenute recentemente, ha portato la spesa a 8.000,00 euro di spese giudiziali e 1.568,00 di spese di controparte (le somme sono poi state liquidate con determinazione dirigenziale n. 1511/2020 con imputazione contabile sul movimento n. 2020/2522 all'interno degli stanziamenti delle dotazioni finanziarie 2020 e dei relativi equilibri, piano dei conti 1.10.05.04.000).
- la somma complessiva da riconoscere è pari a 16.312,00 euro.
- il tutto viene meglio dettagliato nella Relazione depositata agli atti del presente provvedimento.

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti n data 29/06/2020, verbale n. 22;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Sentita la prima Commissione Consiliare in data 25/06/2020;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 9 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art.

49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20 e 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano.

DELIBERA

- 1) di riconoscere per le motivazioni in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenze passate in giudicato per complessivi euro 16.312,00 di cui:
- Sentenza n. 31802/2019 del 05/12/2019, *depositata agli atti del presente provvedimento* per euro 3.372,00 a titolo di contributo unificato, poiché la ditta non si è presentata in giudizio;
- Sentenza n. 31803/2019 del 05/12/2019, *depositata agli atti del presente provvedimento*, per euro 12.940,00 di cui Euro 9.568,00 a titolo di spese di sentenza (8 mila per spese giudiziali e 1.568,00 per spese di rimborso di controparte);
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

(Segue:

• l'illustrazione della Sindaca Metropolitana;

per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati)

La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione

La votazione avviene in modo palese per appello nominale:

Presenti: 15 Votanti: 15

Favorevoli 8

Appendino - Azzarà - Bianco - Castello - De Vita - Grosso - Marocco - Tecco

Astenuti 7

Carena - Grippo - Magliano - Martano - Montà - Piazza - Ruzzola

La delibera risulta approvata.

La Sindaca pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

La votazione avviene in modo palese per appello nominale:

Presenti: 15 Votanti: 15

Favorevoli 8

Appendino - Azzarà - Bianco - Castello - De Vita - Grosso - Marocco - Tecco

Contrari 6

Carena - Grippo - Magliano - Martano - Montà - Piazza - Ruzzola

Astenuti 1

Ruzzola

La delibera **non** è immediatamente esecutiva in quanto non è stato raggiunto il quorum (maggioranza assoluta 10 voti) previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitano.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA Chiara Appendino